

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D'APPALTO PER LA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AEREO DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E PER L'ESPLETAMENTO DI ALTRI COMPITI DI ISTITUTO DI CUI AL CONTRATTO REP. 405/2012 (CIG 64528135BD)

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno 30 ottobre 2015, in esecuzione del decreto dirigenziale n. 3240 del 29 ottobre 2015, esecutivo ai sensi di legge;

TRA I SIGNORI

- Paola LASTONE nata a Isola d'Asti (AT) il 20 luglio 1972, nella qualità di legale rappresentante di **HELIWEST s.r.l.** con sede in Isola d'Asti (AT) Via Fiera 1 - codice fiscale 01070380058
- Dott.ssa Elda TRAVERSO Dirigente del Settore Amministrazione Generale - tale individuata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n. 2 del 5 aprile 2012 - in rappresentanza di **REGIONE LIGURIA** - codice fiscale 00849050109

PREMESSO CHE

- a) in data 19 ottobre 2012 fra la Regione Liguria ed Heliwest s.r.l. veniva sottoscritto contratto d'appalto Rep. n. 405/2012, afferente l'esecuzione di servizi aerei di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi ed altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria;
- b) in esecuzione del decreto dirigenziale n. 2786 del 17 settembre 2014, esecutivo ai sensi di legge, su richiesta del competente

Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, si autorizzava il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per l'affidamento ad Heliwest s.r.l. della ripetizione di servizi analoghi ai precedenti, nell'ambito del contratto per il servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e di altri compiti di istituto, per un periodo massimo di anni tre, con decorrenza 1 novembre 2015;

- c) il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 2 del 5 aprile 2012;
- d) a seguito del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
 - Heliwest s.r.l.: Impresa appaltatrice;
 - Regione Liguria: Amministrazione;
 - contratto: presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

- 2 Oggetto del presente atto è la ripetizione del servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria di cui al contratto Rep. 405/2012.
- 3 Il servizio dovrà essere svolto alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al citato contratto ed al capitolato d'appalto.

Articolo 2 - Ambito operativo e basi operative

1. L'ambito operativo del servizio è quello disciplinato all'articolo 4 del contratto Rep. 405/2012.
2. Le basi operative sono disciplinate dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto con le seguenti modifiche

a. Basi permanenti :

a 1. Base n° 1 in provincia di Genova, posta preferibilmente al di fuori dell'Aeroporto di Genova poiché i vincoli di tipo operativo e logistico esistenti nell'ambito di un aeroporto internazionale possono incidere sui tempi di decollo. In ogni caso la base dovrà essere localizzata entro 15 Km in linea d'aria dal mare e ad almeno 60 km dalla 3° Base di Borghetto Vara (SP).

a 2. Base n° 2 in provincia di Imperia, presso l'elisuperficie del Comune di Imperia in località San Lazzaro.

b. Basi supplementari :

b 1. Base n° 3 in provincia di La Spezia, localizzata presso il Nucleo Operativo Speciale del CFS di Borghetto Vara (SP);

b 2. Base n° 4 in provincia di Savona, presso l'Aeroporto di Villanova d'Albenga (SV)

Articolo 3 - Durata delle attività

1. La ripetizione dei servizi nell'ambito avrà decorrenza dal 1 novembre 2015 e scadenza al 31 ottobre 2018.

Articolo 4 - Importo contrattuale

1. L'importo netto complessivo della ripetizione contrattuale sarà determinato in Euro 3.900.400,00= IVA esclusa, che sono comprensivi della quota fissa, prevista dal capitolato speciale d'appalto (pa-

ri all'80% dell'importo di aggiudicazione della gara d'appalto a suo tempo indetta) e di una quota liquidabile in funzione delle ore di volo effettivamente volate, per un ammontare presunto corrispondente a 400 ore di volo per la prima annualità contrattuale (novembre 2015 – ottobre 2016) ed a 200 ore di volo per ciascuna delle successive due annualità 2017 e 2018 (scadenza 31 ottobre 2018)..

2. L'importo contrattuale sarà erogato secondo le modalità indicate nel contratto Rep. 405/2012.
3. L'impresa appaltatrice, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 5 - Cauzione

1. In relazione alla ripetizione del servizio l'impresa appaltatrice presenta idonea appendice ad integrazione alla fideiussione n. 1986469 rilasciata il 26 settembre 2012 da COFACE Assicurazioni S.p.A. In virtù di tale appendice contrattuale n. 1 del 5 ottobre 2015, la polizza viene prorogata al 31 ottobre 2018.
2. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce. Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'impresa appaltatrice si procederà all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale l'impresa presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare

Articolo 6 - Foro competente

1. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente atto il Foro competente in via esclusiva è quello di Genova.

Articolo 7 - Spese

1. Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future, ivi comprese quelle di bollatura e di registrazione in caso d'uso.
2. E' a carico dell'Amministrazione l'I.V.A., ai sensi e nella misura di legge.

Articolo 8 - Domicilio

1. L'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la propria sede in Isola d'Asti (AT) Via Fiera 1 e l'Amministrazione presso la propria sede in Genova - Via Fieschi, 15.

Articolo 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Costituisce causa di risoluzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis. della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni derivanti dal servizio in argomento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Amministrazione attesta, ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della

legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile la signora Paola LASTONE, per Heliwest s.r.l., dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 6 (Spese) e 7 (Foro competente) del presente contratto.

Le parti prendono atto dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo mediante l'apposizione dei previsti contrassegni sostitutivi delle marche da bollo su due copie cartacee del presente atto, una per parte.

Il presente atto, soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico dell'impresa appaltatrice, si compone di numero 6 (sei) pagine, viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11 comma 13 del d. lgs. 163/2006 come modificato dalla legge n. 221/2012 e sottoscritto dai componenti con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

Il Dirigente del Settore
Amministrazione Generale

Per Heliwest s.r.l.

(Paola LASTONE)